

sizione. V'è una politica che attinge le fondamenta della democrazia, le istituzioni che le stanno a presidio, che possono essere intaccate, erose, messe in dubbio da fatti illeciti, soprattutto se questi esprimono il sintomo di una mentalità amministrativa e abbiano implicazioni in più profonde disfunzioni dell'apparato. Di qui il nostro interesse diretto; di qui il più largo, il più vivo, il più diffuso interesse dell'opinione pubblica. E noi dobbiamo guardare alla vera opinione pubblica, non a quella qualunquistica che è alla ricerca spasmodica di scandali, ma alla sana opinione pubblica che è alimento e forza della democrazia.

È codesta la ragione per la quale la Costituzione affida a un organo politico, il Parlamento in seduta comune, l'ufficio di valutare se l'accusa debba o no essere promossa. Abbiamo, quindi, due elementi da sottolineare: l'elemento soggettivo, cioè l'organismo politico, le Camere riunite; l'elemento oggettivo, cioè un'attività di giustizia, un'attività giudiziaria. Noi dobbiamo combinare queste due componenti. Non è dubbio che l'elemento preminente sia il giuridico; ma non possiamo trascurare l'altra valutazione, quella politica, nel significato che ho dianzi delimitato.

Onorevoli colleghi, non sono cose inventate da me. Tutta la dottrina costituzionalistica, sia sotto lo statuto albertino, sia in sede di commento della Costituzione repubblicana, riconosce che il Parlamento può dichiarare che non sussiste reato ministeriale per spiccate ragioni di opportunità politica e per ragioni di Stato. Vi sono casi in cui un Presidente del Consiglio o un ministro possono compiere un reato, e tuttavia sull'interesse meramente giuridico e giudiziario può avere prevalenza quello altamente politico, che consiglia di non promuovere l'accusa; come lo stesso interesse altamente politico può esigere che, nel caso di dubbio, non si arresti il corso della giustizia e l'accusa sia promossa al fine di fugare possibili ombre, il cui permanere erode il fondamento fiduciario del regime democratico.

La stessa Corte costituzionale, del resto, quando è chiamata a giudicare dei reati ministeriali acquista una coloritura politica. Voi sapete che nei giudizi di accusa la Corte costituzionale ha una composizione di collegio diversa da quella comune: ai giudici ordinari si aggiungono, infatti, i giudici aggregati, che, per la loro derivazione — sono eletti dal Parlamento in seduta comune — hanno una riflessa carica di politicizzazione.

Ma v'è di più: la norma giuridica prescrive che i giudici aggregati nel collegio siano in numero prevalente rispetto a quelli ordinari.

Questa disposizione, sancita dall'articolo 135 della Costituzione, fu consigliata da un nostro eminente collega, oggi giudice della Corte costituzionale, l'onorevole Costantino Mortati, il quale giustificò la norma proprio con il motivo che vi ho ricordato poco fa. Poiché vi era un elemento politico, nell'accusa, provenendo questa da un organismo politico chiamato a svolgere un'attività di giustizia, ma pur sempre politico, era logico e giusto che anche nella composizione del collegio giudicante fossero inseriti soggetti non soltanto esperti in materia di diritto, ma anche politicamente sensibilizzati. E difatti la dottrina migliore parla a questo riguardo di « giustizia politica », nella quale espressione l'aggettivo non distrugge il sostantivo, ma lo qualifica in una sintesi che valuta l'elemento giuridico e a un tempo quello politico.

Onorevoli colleghi, non ci troviamo quindi di fronte a un episodio circoscritto, personale. Il fatto ha una risonanza particolare, investe noi come classe politica, il governo come istituzione costituzionale, i rapporti fiduciari tra Parlamento e governo, la generalità dei cittadini: v'è un interesse diffuso che abbiamo il dovere di tutelare.

Se consentite, prima di giungere alle conclusioni vorrei sottoporre alla vostra attenzione talune mie meditazioni. E lo faccio con l'animo del peccatore, recitando il *mea culpa* in maniera pubblica, confessandomi apertamente. Io fui, insieme con tanti altri (e qualcuno, molto autorevole, qui è presente), proponente della legge del 1962 e del regolamento parlamentare approvati dalla Camera e dal Senato nel luglio del 1961, che disciplinano la materia dei procedimenti d'accusa. Non vi furono obiezioni; quindi si tratta di una colpa generale, di una solidarietà di colpe. Furono approvati, legge e regolamento, senza discussioni da tutti i gruppi parlamentari.

Ebbene, è proprio delle norme il crederle perfette quando si vedono in astratto, e il riscontrarvi a volte manchevolezze ed errori quando si calano nella realtà, sul banco di prova dell'esperienza concreta. Le norme di cui si tratta, al momento della loro applicazione, si sono rivelate, a mio parere, non adeguate e, quel che è peggio, sospette di inconstituzionalità in più d'un punto.

Se consentite, mi occupo brevemente dei poteri attribuiti alla Commissione inquirente. Poiché la materia è estremamente noiosa, cercherò di essere il più chiaro possibile.

La Costituzione affida al Parlamento in seduta comune la titolarità di questo preciso ufficio: valutare se si debba o no promuovere

l'accusa, il che vuol dire l'azione penale; la Corte costituzionale, se l'accusa è deliberata dalle Camere, giudica. La Costituzione non prevede una Commissione inquirente, la quale acquistò cittadinanza nel mondo del diritto con la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

« La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione costituita di dieci deputati e di dieci senatori »; non altro dice l'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953. Perché essa affida a un organo interno delle due Camere tale compito preliminare? È chiaro: basta che ci guardiamo attorno; non era possibile che l'ufficio collegiale di pubblico ministero, costituito di tanto numerosi elementi quanti qui noi siamo in seduta comune, potesse svolgere una qualsiasi istruttoria intesa a raccogliere gli indispensabili elementi di valutazione. Questo compito doveva necessariamente essere attribuito a un organo più ristretto. Ma quale era la competenza di questo organo più ristretto, di questo organo interno delle due Camere? Era una competenza di « relazione »: raccogliere elementi *hinc inde*, come dicono gli operatori giudiziari, e riferire. *Mutatis mutandis*, si trattava della stessa attività che la Commissione referente svolge nel procedimento della formazione delle leggi. Ma la titolarità del potere di accusa restava esclusivamente al Parlamento in seduta comune.

Che cosa è accaduto, invece, strada facendo? È avvenuto che i poteri della Commissione inquirente sono stati ampliati: e sono stati ampliati in base ai regolamenti del 1961. Difatti essa, in base a tali regolamenti, può archiviare la denuncia e può deliberare di non doversi procedere. E notate: se queste due deliberazioni, di archiviazione o di non doversi procedere, sono adottate con un certo *quorum* sostanziale, rispettivamente quattro quinti e tre quinti dei componenti del collegio, il Parlamento non ha più *os ad loquendum*, non può intervenire, è paralizzato. Diciamo le cose con il loro nome: il Parlamento è espropriato, è stato espropriato d'un diritto e d'un dovere che la Costituzione direttamente gli commette. Se quel tale *quorum*, invece, non è raggiunto, il Parlamento può, sì, intervenire, ma attraverso una procedura difficilissima, percorrendo un itinerario faticoso. Occorre infatti che la richiesta di convocazione delle Camere riunite sia sottoscritta — chissà perché! — dalla maggioranza assoluta dei membri del Parlamento.

Quindi: noi partiamo da una Costituzione che prevede soltanto il Parlamento in seduta comune come titolare della potestà di accusa; da una legge costituzionale, quella n. 1 del 1953, che introduce la Commissione inquirente e le affida un compito relazionale; abbiamo poi i regolamenti, che trasferiscono in sostanza dal Parlamento in seduta comune alla Commissione inquirente una somma di vere e proprie potestà decisorie. Questa Commissione inquirente, la quale giudice non è, la quale (per usare una espressione non registrata dai testi) si potrebbe configurare come un pre-pubblico ministero, un organo preparatorio, di messa a disposizione degli elementi necessari allo svolgimento, *cognita causa*, della funzione propria del pubblico ministero, cioè del Parlamento in seduta comune, in forza dell'ampliamento operato dai regolamenti, questa Commissione decide; e decide in una forma approssimativa di processo, in un quasi processo a porte chiuse, nella segretezza, attraverso una procedura nella quale non vi è imputato e non vi è contraddittorio.

Il pubblico ministero non può archiviare, per un principio di giustizia che noi abbiamo introdotto modificando il codice di procedura penale del 1930; e il pubblico ministero non può dichiarare di non doversi procedere, perché questa è attività del giudice, non è attività del titolare del potere di accusa. E noi (io per primo, onorevoli colleghi, e perciò ne faccio ammenda) abbiamo introdotto una tanto notevole deviazione, sicché la relazione si è trasformata in una proposta. Quella che la legge del 1953 definiva « relazione » è diventata proprio una proposta; il Parlamento interviene se v'è una proposta conforme della Commissione, non interviene affatto se la deliberazione di archiviazione o di non doversi procedere è adottata con il *quorum* sopra indicato di maggioranza; può intervenire se il *quorum* è inferiore, ma in tale ipotesi, come è avvenuto nel caso del quale ci occupiamo, la domanda di apertura del dibattito parlamentare deve recare ben 476 firme: una stortura, come vedete, una deviazione dai principi, forse una incostituzionalità.

Ma esaminiamo un altro aspetto. I dubbi d'incostituzionalità si fanno più forti in me quando porto la mia indagine su un'altra disposizione: quella che prescrive per la deliberazione della messa in stato d'accusa del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri la maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento in seduta comune. Questo precetto, introdotto nella legge ordinaria 11

marzo 1953, n. 87, e recepito dalla legge ordinaria 25 gennaio 1962, n. 20, e dai regolamenti parlamentari, è, a mio avviso, in contrasto con la Costituzione.

Leggiamo l'articolo 90 della Costituzione: « Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri ». Questa norma vale per il Presidente della Repubblica. Vediamo adesso che cosa stabilisce l'articolo 96 della Costituzione nei confronti dei ministri: « Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni ». Qui non si richiede la maggioranza assoluta, prescritta per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. E non la si richiede con ragione, perché la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica è atto soggettivamente e oggettivamente molto diverso dalla messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio e dei ministri. Dal punto di vista soggettivo è chiaro: la procedura investe il supremo magistrato della Repubblica. Ma v'è anche, e più consistente, un argomento obiettivo. Nella messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, il quale può rispondere soltanto di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, il Parlamento dispone d'una qualche influenza creativa — uso delle espressioni accessibili anche a coloro che non sono operatori di diritto — del contenuto degli illeciti penali. Tutti sanno che qui due reati non trovano una definizione precisa nella legislazione punitiva. La regola *nullum crimen sine lege* qui non opera e il Parlamento è chiamato a decidere se l'azione intenzionale del Capo dello Stato possa o no essere considerata alto tradimento o attentato alla Costituzione: svolge, dicevo, un'attività non di mero accertamento, ma creativa, e quindi è ancor più evidente come l'imputazione di un reato, che non trova riscontro in una legge precedente nei suoi connotati obiettivi essenziali, debba richiedere una maggioranza assoluta, rincarata. Così non è per i reati ministeriali, per i quali deve sempre sussistere la fattispecie precisa nella legislazione penale.

La diversità delle due maggioranze ha pertanto un fondamento logico. Invece con le disposizioni normative che ho ricordato noi abbiamo richiesto anche per la messa in

stato di accusa del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri la maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento in seduta comune.

Ma il discorso sarebbe incompleto se non citassi un altro precetto della Costituzione, quello consacrato nell'articolo 64, il quale prescrive che « le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale ». Quindi, di regola si tratta della maggioranza dei presenti. La Costituzione o una norma costituzionale soltanto possono stabilire una deroga; qui la deroga è stata imposta invece da una legge ordinaria e dai regolamenti parlamentari. In verità sembra che la procedura sia stata foggata in maniera da rendere estremamente difficili l'attività d'accusa e il giudizio della Corte.

Sempre sul tema delle incostituzionalità, dirò che è incostituzionale anche quella norma dei regolamenti parlamentari nella quale si prescrive che la richiesta di supplemento d'istruttoria debba essere votata dalla maggioranza assoluta del Parlamento in seduta comune. Questo è esattamente il contrario di quello che prescrive la Costituzione. Può non sussistere l'incostituzionalità per l'ordine del giorno, contenuto nella richiesta di convocazione delle Camere riunite, in quanto si tratta d'un atto esterno e non di una deliberazione delle Camere. Ma quando ricorre quest'ultima ipotesi, le decisioni si adottano in base all'articolo 64 della Costituzione e alle norme regolamentari, insindacabile espressione di autonomia quando sono conformi alla Costituzione e alle leggi costituzionali, le quali, nella gerarchia delle fonti, sono collocate allo stesso grado della Costituzione.

Se queste osservazioni non sono, come credo, prive di fondamento, noi ci troviamo in una difficile situazione. Ci troviamo, da una parte, di fronte a una procedura gravemente sospetta d'incostituzionalità (e sono molto cauto quando dico « sospetta »), dall'altra dinanzi alla legge ordinaria e ai regolamenti parlamentari. Si pone questo dilemma: seguiamo la legge ordinaria e i regolamenti, o seguiamo la Costituzione?

Io dico subito che dobbiamo seguire la legge ordinaria e i regolamenti. Il nostro è uno Stato di diritto, in cui la certezza dell'ordinamento giuridico è fondamentale garanzia. Finché una legge ordinaria (e ciò vale anche per i regolamenti parlamentari) non è

tolta di mezzo secondo le vie normali (annullamento da parte della Corte costituzionale o abrogazione) quella norma obbliga tutti. Guai se un qualsiasi cittadino o un ufficio o il Parlamento dicessero: non applichiamo la legge o il regolamento perché li riteniamo incostituzionali! La nostra è una Costituzione rigida la quale prescrive i modi in cui le leggi si tolgono di mezzo. Finché esse sono, operano e vincolano.

Da queste considerazioni scaturisce una prima valutazione che anticipa il merito del mio discorso. La considerazione è la seguente. Sarebbe un grave errore se noi dovessimo giungere a conclusioni di merito contrarie al promovimento dell'accusa nel sospetto (dico soltanto « sospetto ») che la procedura seguita non sia conforme alla Costituzione. Pensate ad una votazione come questa: 900 presenti e votanti: 451 votano sì, 449 votano no. Non vi sarebbe il deferimento! Io non dico che codeste preoccupazioni siano da sole argomento valido per deliberare il deferimento; dico che di esse non ci dobbiamo dimenticare nella valutazione di merito. (*Commenti al centro*).

Nel rispetto delle norme ordinarie ancora valide e operanti, noi dobbiamo quindi stare al reato contestato nell'ordine del giorno: abuso innominato, generico diciamo meglio, d'ufficio. Mi pare che questa figura manzoniana dell'« innominato » cominci a diffondersi. Ho letto oggi su un giornale di Roma del mattino un'intervista d'un parlamentare democristiano, del quale il giornale dice che desidera restare « innominato ». Abbiamo qui il reato « innominato », il parlamentare « innominato »: era invece individuabile, questo parlamentare, con nome e cognome, tanto che tutti, io credo, hanno capito di chi si tratti.

Una voce al centro. Chi è?

BOZZI. Sarà l'onorevole Cossiga, probabilmente. Cerco d'indovinare.

Ora, noi siamo chiamati a pronunciarci in ordine al reato previsto dall'articolo 323 del codice penale. Questo è appunto il tema preciso del dibattito. Conosciamo tuttavia il punto di vista più ampio manifestato da un nostro eminente collega, l'onorevole La Malfa, il quale ha posto in evidenza la necessità di studiare, al fine di provvedervi adeguatamente, i rapporti fra classe politica dirigente e pubblica amministrazione. Non dico che l'onorevole La Malfa non abbia ragione, ma mi sembra che di codesto problema si possa in questa sede discutere per quel tanto che è indispensabile ai fini del discorso sul tema principale, in ordine cioè alla valutazione

dei fatti e alla deliberazione se si debba o no promuovere l'accusa.

Vorrei però trarre occasione, onorevole La Malfa, dalle sue considerazioni e da altri rilievi mossi da varie parti per sottolineare un punto che mi sembra importante. È vero che in Italia vi sono leggi antiquate (a volte, più che antiquate, arcaiche); è vero che di fronte ad una società in movimento la legislazione non procede con ritmo atto alle nuove esigenze. Stiamo bene attenti, però; questo riconoscimento d'inadeguatezza di molte norme e strutture non deve diventare un comodo rifugio e un alibi pretestuoso per compiere deviazioni, esorbitanze e scorrettezze di varia natura. Cambiamo le leggi (siamo qui per questo); ma, finché sono in vigore, esse vanno rispettate. Non creiamo comodi rifugi e invocazioni di alibi per cose che meriterebbero un altro nome! (*Interruzione del deputato La Malfa*).

Non la si può mai nominare, onorevole La Malfa, senza che ella scatti.

LA MALFA. Ella non ha interpretato esattamente il mio pensiero, onorevole Bozzi. Io non ho proposto nuove leggi: ho proposto un'inchiesta.

PRESIDENTE. Non vorrei, onorevole Bozzi, che ella, dopo aver precisato quali devono essere i limiti dell'argomento da trattare, allargasse poi indirettamente il discorso, offrendo ad altri la possibilità di fare altrettanto.

BOZZI. La tranquillizzo, signor Presidente, perché ho già finito su questo punto.

Venendo all'articolo 323 del codice penale, devo fare subito una dichiarazione. Se vi fosse taluno (non dico in quest'aula, ove molti sono provveduti in questioni di diritto, ma fuori di qui) che avanzasse per avventura dubbi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 323 del codice penale, si disinganni, perché la Corte costituzionale, con sentenza n. 7 di quest'anno, ha risolto il problema e ha dichiarato che quella norma è perfettamente conforme alla Costituzione.

Affrontando la materia, ci troviamo subito davanti ad una questione di carattere preliminare. Il reato contestato è ammistato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1963, n. 5, che copre gli illeciti penali commessi fino a tutto l'8 dicembre 1962.

BERTINELLI. Se il fatto non scavalca il termine dell'amnistia.

BOZZI. La ringrazio per questa precisazione, onorevole Bertinelli.

Ora, è applicabile l'amnistia al caso in esame? E, se la risposta è affermativa, da quale autorità è applicabile?

PRESIDENTE. Non certamente dal Parlamento.

BOZZI. Grazie, signor Presidente. Era esattamente quello che volevo dire.

Ora, così come è configurato nel capo di accusa contenuto nell'ordine del giorno, il reato sembra (dico « sembra » perché quella formulazione non è del tutto perfetta) un reato continuato; nell'atto di accusa è scritto: « per avere, nel periodo dal 1° gennaio 1962 all'11 aprile 1963, con atti successivi, commesso abuso di potere », ecc. Vi fu invero, nell'attività svolta dal senatore Trabucchi, una concatenazione d'interventi: un atto iniziale e atti successivi (di variazione di qualità di tabacco, di riferimento del prezzo di acquisto ad annate precedenti, ed altri ancora), tutti fra loro collegati da unità d'intento; e l'ultimo di questi atti scavalca la data del dicembre 1962. Quindi, per lo meno quest'ultimo sarebbe fuori dell'amnistia. Non compio adesso una valutazione approfondita, prospetto dei dubbi. Anche nella fattispecie della continuazione, ai fini dell'amnistia, si opera un frazionamento dei fatti, e ogni azione viene valutata per se stessa: se taluna è coperta dall'amnistia ne beneficia, se taluna no, non ne beneficia. Quindi, v'è il dubbio che il reato non entri nell'amnistia, per lo meno per una parte.

Ma in ogni caso vale l'osservazione fatta dal Presidente della nostra Assemblea. Noi non possiamo applicare amnistie. Noi siamo il pubblico ministero. L'amnistia è un atto riservato al giudice in senso tecnico. Se la vedrà la Corte costituzionale. Ma io ritengo che di fronte a un reato amnistiato la Corte costituzionale abbia poteri più ampi di quelli del giudice comune. La Corte è un organo straordinario chiamato a giudicare dell'attività di un membro del Governo messo in stato di accusa dal Parlamento per un fatto che determina le esplicazioni notevoli alle quali ho dianzi fatto riferimento. Ebbene, io penso (e di ciò sono convinto dal punto di vista giuridico) che, se la Corte costituzionale giudicasse di dovere applicare l'amnistia, innanzitutto potrebbe ricorrere alla disposizione dell'articolo 152 del codice di procedura penale qualora ravvisasse palesi prove di non sussistenza del reato; ma anche se ciò non fosse, essa avrebbe il potere e, vorrei dire, il dovere di scendere anche a una valutazione di merito. La Corte costituzionale è organo di quella « giustizia politica » di cui ho fatto cenno;

deve disporre di poteri più ampi di quelli propri del giudice ordinario, per la eccezionalità del reato e del giudizio e per la rilevanza politica che vi è connessa.

DEL CASTILLO. Si tratterà eventualmente d'un problema della Corte costituzionale.

BOZZI. Ella crede, onorevole collega, che una cosa così ovvia mi fosse sfuggita? (*Commenti*).

Avviandomi alla conclusione, non scenderò in un esame dettagliato degli atti raccolti dalla Commissione inquirente in forma quasi processuale, la forma approssimativa che, in conformità al regolamento, è stata seguita. Ho letto un'intervista dell'ex ministro Trabucchi. Io ho una simpatia umana per questa figura stravagante ed estrosa del senatore Trabucchi; credo che ce l'abbiamo un po' tutti quanti. Io dubito dell'opportunità di rilasciare interviste, che racchiudono un'autodifesa, quando è aperto il dibattito nel Parlamento; ma questi sono affari personali, e ognuno si regola come meglio crede.

In questa intervista — che, come dicevo, è un'autodifesa anticipata — voi cogliete in sintesi (perché io farò un esame di sintesi) la mentalità con cui il ministro Trabucchi amministrava la cosa pubblica. Cosa dice il senatore Trabucchi? « La prima persona in un ministero che ha il diritto e il dovere di decidere se un determinato provvedimento è più o meno conforme alla legge è il ministro. Il ministro ero io e ho deciso che era conforme, anche se i tecnici hanno manifestato dei dubbi in proposito ». Veramente, nella questione del tabacco messicano, i tecnici hanno dimostrato qualche cosa di più che dubbi. E se consente, onorevole Dell'Andro, è stata utile la lettura che ella ci ha fatto della deposizione, in sede di Commissione inquirente, del direttore generale Cova; ma sarebbe stato molto più utile se ella ci avesse ricordato cosa il dottor Cova disse al ministro Trabucchi, nel momento in cui questi gli proponeva l'operazione di anomala concessione, sotto la preoccupazione storica della peronospora!

Il periodo che ho riferito, e l'altro in cui il senatore Trabucchi proclama il potere per il ministro, in determinate circostanze d'interesse pubblico, di « violare la legge o di andare oltre la legge », sono sintomatici d'una mentalità. Non vorrei disturbare la memoria del « re sole »; ma, in fondo, l'abbiamo anche ai nostri giorni questa *forma mentis*: è la concezione « lapiriana » del governo, è il potere personale; il che poi, forse, è in collega-

mento con la concezione di diritto naturale che è cara alla parte politica alla quale il senatore Trabucchi appartiene. (*Vive proteste al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, si attenga al caso concreto! (*Proteste all'estrema sinistra*).

BOZZI. Credo, signor Presidente, di non meritare questo richiamo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ella ha male interpretato il mio richiamo. Non ho inteso certamente farlo in senso polemico. (*Applausi al centro*).

BOZZI. Credo di essere rimasto rigorosamente nei limiti della discussione. Se ad un certo momento ho richiamato il diritto naturale, e questo richiamo offende taluni colleghi, io non ci posso fare niente! (*Commenti*). Comunque, lasciamo stare il diritto naturale. Veniamo al diritto positivo.

Ora, non è esatto che il ministro, alla pari di qualunque pubblico ufficiale, sia *dominus*, sia *legibus solutus*, il primo e l'unico interprete della norma e dell'interesse pubblico sulla base di criteri soggettivi. No. Noi ci dobbiamo muovere, tutti quanti, nella cornice del diritto, rispettando le leggi, sentendo — per restare al caso — i consigli d'amministrazione, non espropriando i consigli d'amministrazione, non mettendoli di fronte a una decisione già presa dal punto di vista giuridico, e richiedendo loro soltanto secondarie valutazioni tecniche. Onorevole Dell'Andro, sappiamo tutti che il parere del consiglio d'amministrazione dei monopoli è obbligatorio e non vincolante; abbiamo imparato queste cose al primo anno della facoltà di giurisprudenza, per coloro che l'hanno frequentata, e sappiamo benissimo che il ministro può andare in dissenso dal parere. Ma per far questo occorre che il parere vi sia, e perciò che sia stato chiesto, e occorre che il ministro motivi la ragione del dissenso. Ora, quando il ministro — dico queste cose con profondo rammarico — esonerava il consiglio d'amministrazione dalla valutazione degli aspetti giuridici che erano il punto essenziale della questione, cioè il punto pregiudiziale relativo al quesito se quella operazione si potesse o non si potesse fare sulla base delle leggi, gli aspetti tecnici erano senza dubbio utili, ma pur sempre complementari, marginali e secondari.

L'articolo 323 del codice penale contempla una figura estremamente generica d'illecito penale, sussidiaria: è una specie di tappabuchi. Se non è possibile ipotizzare un altro reato, soccorre l'articolo 323! Nel quale di

certo l'elemento soggettivo è dominante; e lo ha detto bene l'onorevole Dell'Andro, che è professore in questa materia. Lo riconosco: l'elemento soggettivo, del dolo generico e specifico, è dominante.

Ma, onorevoli colleghi, debbo proprio dire una cosa che è sulla bocca di tutti: diciamola pure francamente, bisogna avere la forza di dirla tra noi. La sincerità è un modo di rinvigorire la democrazia. Quello che mi preoccupa in tutta questa operazione non è soltanto la violazione sistematica delle leggi, dei regolamenti. Ogni cosa può trovare una spiegazione, anche se qui siamo di fronte ad un processo: e tante cose la stessa relazione le fa capire più o meno chiaramente. Ma quello che mi preoccupa, lo ripeto, è il destinatario della concessione. Dobbiamo avere la forza di dirle queste cose: il destinatario fu un nostro collega, che io per altro conoscevo per consuetudine di colleganza, l'onorevole Carmine De Martino.

Qui vi è una serie reiterata, continuata di interventi personali, di iniziative, di volontà potenti e prepotenti che hanno per destinatario un uomo politico.

Il senatore Trabucchi ha detto nella sua intervista una cosa che credo sia esatta: « La mia risposta è semplice: ho visto De Martino per la prima volta in vita mia quattro anni fa ». Ora, un conto è « vedere », un altro conto è conoscere. Io, per esempio, non ho mai visto di persona il presidente Johnson, eppure so bene chi è. Appare estremamente improbabile che un uomo di partito, di corrente di partito, politicamente in vista, quale era ed è il senatore Trabucchi, non conoscesse il ruolo che nella democrazia cristiana aveva l'onorevole Carmine De Martino. Questi era il capo d'una corrente che si chiamava « la vespa », la quale, nel periodo in cui l'operazione tabacco messicano prese le mosse, esercitava una funzione di critica e di disturbo rispetto all'indirizzo della maggioranza della democrazia cristiana.

Non voglio trarre da ciò un elemento di prova sicura di favoritismo intenzionale; ma il fatto resta; è nella coscienza dell'opinione pubblica, di tutti noi; ed è necessario eliminare senza riserve il dubbio che da esso promana. (*Commenti al centro*).

E allora, onorevoli colleghi, possiamo dire che è stata raggiunta in maniera tranquillizzante la prova della inesistenza dell'illecito? So che non basta l'illegittimità degli atti e delle procedure (sono cose elementari) per configurare il reato di abuso generico d'ufficio, che si impernia sul dolo specifico, cioè

sulla volontà diretta al fine di recare ad altri un vantaggio, un vantaggio ingiusto. Ma io domando: l'imponenza delle illegittimità consumate era veramente giustificata dal fenomeno della peronospora?

Nessuno di noi su questo può essere tranquillo, e lo dico con profondo rammarico: zone grigie di dubbio pesano sulla vicenda. È bene mantenerle, negando il promovimento dell'accusa, o è bene eliminarle attraverso un regolare giudizio e la sentenza del giudice? Non dimentichiamo che non è in causa soltanto il senatore Trabucchi: siamo in causa in qualche misura tutti noi, la classe dirigente italiana, e il vero giudice, oltreché la Corte costituzionale, è la grande opinione pubblica del paese. Ci sentiamo veramente di poter dire « no », di precludere ogni ulteriore corso dinanzi alla Corte costituzionale?

Questo è il problema. Non si tratta di analizzare, anatomizzandola nel *pro* e nel *contra*, la deposizione A o la deposizione B, che pure hanno la loro importanza. Qui siamo di fronte a un complesso d'illegittimità e a un destinatario dell'operazione appartenente allo stesso partito politico del senatore Trabucchi; siamo di fronte ad una materia per la quale è necessario e in ogni caso altamente opportuno che il giudice dica la sua parola. Anche perché, nel fatto, sono implicati altri soggetti; e questo è un aspetto che non dobbiamo dimenticare.

Leggete, onorevoli colleghi, l'atto introduttivo dei numerosi fascicoli che stanno nella cancelleria del Parlamento; ebbene, il procuratore generale della corte di appello di Roma denuncia l'esistenza di correi (così li chiama), che sono i legali responsabili delle due società concessionarie. E se noi mettessimo un punto fermo alla vicenda relativa al senatore Trabucchi, come proseguirebbe la giustizia nei confronti dei concorrenti nel reato? Vorremmo stabilire due pesi e due misure? Io non intendo approfondire il problema giuridico, sotto questo profilo; ma per ognuno, il problema giuridico non è dissociabile da quello morale. Già noi, alla Camera, abbiamo commesso, secondo me, un grave errore negando l'autorizzazione a procedere per il peculato consumato con l'appropriazione di denaro appartenente all'I.N.G.I.C. Non diffondiamo nel paese la sensazione che i parlamentari siano coperti sempre da immunità!

Vi sono due pericoli che ci insidiano, onorevoli colleghi, due pericoli entrambi nefasti, uguali e contrari: il pericolo di voler fare del senatore Trabucchi il capro espiatorio

d'un sistema, d'un modo di concepire il potere, che purtroppo è largamente diffuso, e il pericolo opposto di voler elevare attorno a lui uno scudo di falsa solidarietà che sarebbe, nella realtà, omertà. Dobbiamo guardarci dall'uno e dall'altro pericolo e fare serena giustizia.

Io vi dico che ho avuto in me un lungo e profondo travaglio. Vi sono sentimenti umani che non è sempre facile far tacere. Nutro simpatia — lo dicevo — per questa figura un po' stravagante, eccezionale, di uomo, il senatore Trabucchi, al quale non si imputa di aver preso nulla per sé (questo è ben lontano dal giudizio); però ho rivolto a me stesso questa domanda: se tu in questo momento vestissi ancora la toga, ebbene, come ti regoleresti? Io ho risolto questo angoscioso problema e lo prospetto alla vostra attenzione, all'attenzione del Parlamento della Repubblica italiana. L'ho risolto con rammarico e con tristezza, come con rammarico e con tristezza si compiono taluni doveri, e ho detto: la giustizia vada avanti, sia fatta luce nel modo più assoluto, nell'interesse dello stesso senatore Trabucchi, soprattutto nell'interesse della democrazia italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, avvertiamo in questo momento che l'attenzione del paese è tesa e concentrata su di noi, su quest'aula, e questo, penso, è un richiamo severo al nostro senso di responsabilità.

Chiamati da vicende spiacevolissime ad essere giudici (onorevole Bozzi, adopero il termine non nella accezione dell'ordinamento giudiziario, ma secondo l'intelligenza popolare), stiamo noi stessi per essere giudicati per quel che diciamo e per quel che poi faremo, per le decisioni che prenderemo.

Cerchiamo dunque, innanzitutto, di essere chiari, di essere sinceri, per essere compresi ed anche, onorevoli colleghi, per comprenderci tra noi. E, nel giusto riguardo della dignità altrui, guardiamoci però da patetici appelli al sentimento, da ipocrite mozioni degli affetti e dal sospetto sulle nostre reciproche intenzioni.

È vero: noi dobbiamo restare senz'altro, signor Presidente, al caso preciso, definito, circoscritto dall'ordine del giorno sul quale voteremo. Ma tuttavia non possiamo non allargare il nostro sguardo fuori di qui, all'orizzonte più vasto di tutto il paese e non accorgerci di ciò che intanto nel paese avviene e dei sentimenti che lo gravano e lo aggravano.

Proprio in questi giorni — lo ricordo a me stesso — si sono diffuse notizie di nuovi gravi episodi di immoralità, di disonestà, perpetrati da pubblici amministratori, contro i quali l'autorità giudiziaria sta già procedendo. Ricordo che ad Aosta il procuratore della Repubblica ha iniziato un procedimento contro due consiglieri regionali in relazione alla concessione dell'esercizio della casa da gioco di Saint Vincent; ricordo che a Foggia l'ex sindaco e due capigruppo consiliari sono stati raggiunti da mandato di comparizione per concussione, interesse privato in atti d'ufficio e associazione a delinquere; ricordo che a Campobasso — ed è tutto di questi ultimi due o tre giorni — è stato emesso mandato di cattura contro il presidente, il vicepresidente e un membro di quella giunta provinciale, ancora una volta per concussione e interesse privato in atti d'ufficio. E, onorevoli colleghi, io non accenno assolutamente a quali partiti questi perseguiti dalla giustizia appartengano. Tuttavia, poiché queste notizie non sono riservate, ognuno di noi sa a che cosa sto alludendo.

È per questo, signor Presidente, che dico che l'atmosfera è pesante e torbida. Noi vogliamo dissolvere una tale atmosfera: e per questo — onorevole Bozzi, ella ha perfettamente ragione — bisogna che facciamo completamente luce. L'Italia che chiamerò pulita, che è poi quella della stragrande maggioranza degli italiani, attende che noi ci poniamo a quest'opera e che la portiamo a buon compimento.

Detto questo, signor Presidente, passo ai fatti; non per rifare una cronaca e tanto meno — me lo perdoni l'onorevole Dell'Andro — per farla secondo il suo esempio: perché la cronaca di quei fatti è profondamente diversa. Ho letto attentissimamente i grossi volumi che la Commissione inquirente ha depositato nella cancelleria del Parlamento, ed anche altre carte relative a questo procedimento: e pertanto penso di potere forse dire qualche cosa che non tutti i colleghi qui conoscono, perché è comprensibile che non tutti si siano applicati a questa lettura, lunga e alcune volte anche noiosa.

Dunque: nel 1961 vi furono la peronospora tabacina; il 70 per cento del raccolto danneggiato, anzi distrutto; le gravi conseguenze per le economie regionali e per l'economia nazionale; le rovinose conseguenze per i contadini e per le tabacchine (le operaie che lavoravano il prodotto della tabacchicoltura); e danni, naturalmente, anche per i titolari delle concessioni speciali. Sorse un grave problema sociale, del quale Parlamento e Governo im-

mediatamente si investirono: con leggi speciali si provvide in ordine alle esigenze sociali, cioè alle conseguenze sociali di quel grave avvenimento dannoso per il nostro paese. E così — i colleghi lo ricordano — Camera e Senato approvarono leggi che concedevano abbastanza largamente contributi ai contadini, ai coltivatori di ogni gruppo e categoria, e assicuravano il sussidio di disoccupazione, per un periodo più lungo di quanto previsto dalle leggi ordinarie, ai salariati, alle lavoratrici del tabacco. Quanto ai concessionari, tutti furono d'accordo sul fatto che non si dovesse far nulla, perché il danno che essi avevano riportato rappresentava l'alea della loro attività imprenditoriale: certi anni guadagnano, certi anni perdono; si costituisce un equilibrio, lo Stato non è tenuto ad assisterli e ad appoggiarli; sostengono il sistema e portano le conseguenze del sistema.

Quanto, poi, al problema industriale produttivo del monopolio dei tabacchi, risulta chiaramente — non c'è nulla nelle molte carte che noi abbiamo letto che dica qualcosa in contrario — che per il monopolio dei tabacchi, come azienda industriale, nessun turbamento sopravvenne alla continuità e allo svolgimento della sua normale attività. Vi erano larghissime possibilità di approvvigionamento sui mercati internazionali. D'altra parte il monopolio — l'abbiamo sentito ricordare anche dall'onorevole relatore — deve tenere sempre due anni di riserva di materia prima. Non vi era alcun affanno, alcun'ansia, alcun turbamento, alcun tumulto nel grande palazzo in cui ha sede la direzione generale dei monopoli. D'altra parte, là non si era ignorato l'avvenimento, lo si seguiva ed erano state date valutazioni su ciò che era avvenuto e su ciò che bisognava fare. Anche l'onorevole relatore ce l'ha ricordato, rappresentandoci una drammatica contrapposizione tra l'onorevole ministro *pro tempore* e il direttore generale dei monopoli. Questi tranquillo, per quanto naturalmente impegnato a superare la situazione; l'onorevole ministro allarmato, turbato, catastrofico. E fortuna volle che non fu la previsione catastrofica a verificarsi, ma fu invece la previsione obiettiva, equilibrata.

Vorrei qui poter citare, per ritorcerla (ma non mi sono portato tutti i volumi), una frase che, seconda la deposizione di un teste, mi pare proprio secondo il direttore generale Cova, fu rivolta allo stesso Cova dall'onorevole ministro *pro tempore*, il quale era un poco seccato dell'insistenza con la quale questo alto funzionario gli riprospettava permanentemente l'illegittimità dell'operazione che in-

tendeva svolgere. L'onorevole ministro disse, più o meno, al direttore generale Cova: ella non faccia l'uomo di diritto, ché non ne capisce niente; ma si occupi dei suoi problemi tecnici.

Ebbene, mi pare che l'onorevole ministro, nell'occasione, avrebbe potuto interessarsi dei problemi di diritto e lasciare al direttore generale dei monopoli la valutazione sulla gravità, non immediata, ma in prospettiva, di quanto era avvenuto e quindi la valutazione delle conseguenze di ordine tecnico, economico, finanziario, industriale che sarebbe stato necessario ricavarne.

Ho detto che per i concessionari speciali non si provvede; e riteniamo di aver fatto molto bene, tanto più che la ripresa immediata dell'attività ha permesso a codesti signori di rifarsi rapidamente delle perdite parziali che avevano subito nel 1961. Però fra codesti concessionari speciali qualcuno si mosse, un privato interessato in quattro società titolari di concessioni speciali assai ampie, dice la relazione della Commissione inquirente. Qualcuno si mosse: un uomo politico, un parlamentare di vecchia data, un uomo di governo; perché, onorevoli colleghi — ancora non è stato accennato da alcuno — il defunto onorevole Carmine De Martino era stato anche uomo di governo, sottosegretario al Ministero degli affari esteri, nientemeno. Si mosse un notevole di un grande partito politico, che ha nel nostro paese una grande influenza e, aggiungerei, una grande potenza.

Ora, i titolari di concessioni speciali erano e sono molti, moltissimi. Tutti nel 1961 erano stati danneggiati dall'infestione della peronospora tabacina; ma fra tutti uno solo si mosse, e si mosse non per incarico o in rappresentanza di tutti, ma per se stesso.

I concessionari speciali, d'altra parte, avevano e hanno anche un'associazione che li assiste. L'associazione in quel momento non si mosse. L'associazione conosceva benissimo, attraverso i suoi tecnici, la realtà della situazione e le sue prospettive. L'associazione non si mosse: si mosse soltanto quel concessionario speciale, che era anche uomo politico, che era stato uomo di governo, che era notevole di un grande partito. Si mosse, per l'appunto, l'onorevole Carmine De Martino, che era già stato deputato, onorevoli colleghi, dell'Assemblea Costituente, e poi per tre volte consecutive rieletto alla Camera dei deputati.

Ricordo — e chiedo scusa per queste divagazioni — che l'elezione dell'onorevole Carmine De Martino all'Assemblea Costituente era stata contestata e che proprio in quest'au-

la, per due volte, l'Assemblea Costituente ebbe a dibattere a lungo sulla validità di tale elezione. L'onorevole Pertini (se è presente può darne atto) fu relatore in quella occasione: esprimendo naturalmente il parere della maggioranza della Giunta delle elezioni, venne in aula a proporre la convalida della elezione dell'onorevole Carmine De Martino per stretta interpretazione del testo della legge elettorale di allora. Ma l'onorevole Pertini nella sua relazione scritta concludeva in questo modo: se si vuole veramente moralizzare il costume parlamentare e politico, sarà necessario dar vita ad una nuova legge elettorale più drastica in questa materia, per cui si possa dichiarare ineleggibile chiunque sia vincolato da interessi con lo Stato.

Ora, l'onorevole Carmine De Martino, prima di essere eletto deputato all'Assemblea Costituente, aveva concessioni floviarie e godeva già largamente di queste concessioni speciali per la coltivazione del tabacco. Posso sbagliare, onorevole Pertini, ma credo che ella, quando scriveva queste parole, sentisse un poco, se non nell'orecchio, certo nella mente, qualche riflesso di fatti non troppo lontani. Nel 1945 il Ministero delle finanze aveva iniziato un'indagine speciale su un contratto stipulato al tempo del fascismo dall'onorevole Carmine De Martino in riferimento ad una grandiosa tenuta agricola, la tenuta del Persano, che era stata ceduta dall'erario all'onorevole Carmine De Martino proprio per quattro soldi. Il Ministero delle finanze, preoccupato di riportare ordine e pulizia nelle cose nostre dopo la dittatura, aveva iniziato un'indagine a questo riguardo. Purtroppo, è andata perduta, non si sa dove. Al Ministero mi è stato detto che non vi è più neanche una traccia dell'indagine, che allora era stata portata molto avanti.

Ecco perché, quando la contestazione per l'elezione dell'onorevole Carmine De Martino venne in discussione in quest'aula, alcuni deputati dell'Assemblea Costituente (ricordo l'onorevole Bellavista, liberale, e l'onorevole Cianca, del partito d'azione) sostennero tenacemente l'impossibilità morale di convalidare l'elezione di quel loro collega. Comunque, l'elezione fu convalidata; ma la nuova legge auspicata dall'onorevole Pertini non è mai venuta.

È per questo che il ministro delle finanze senatore Trabucchi non poté rifiutarsi di ricevere un certo deputato Carmine De Martino che gli aveva sollecitato un colloquio, in un giorno imprecisato (stando almeno alle molte carte di questa indagine) dell'autunno del

1961. L'onorevole ministro Trabucchi non poteva non ricevere l'onorevole Carmine De Martino, perché è consuetudine — evidentemente una consuetudine da conservare — che i ministri ricevano sempre i parlamentari che sollecitano di essere da loro uditi. E così l'onorevole Trabucchi ricevette l'onorevole Carmine De Martino soltanto perché questi era un parlamentare; così almeno ha detto il senatore Trabucchi anche dinanzi alla Commissione inquirente. Egli non sapeva affatto chi fosse quel deputato democristiano, che aveva già fatto parte di un Governo in una posizione tanto importante quale quella di sottosegretario per gli affari esteri; e quindi non poteva neanche lontanamente immaginare che cosa questo deputato volesse dirgli o, meglio, che cosa volesse chiedergli.

Ancora l'altro giorno, in quella intervista su *L'Espresso* che l'onorevole Bozzi ha più volte citato, il senatore Trabucchi ha detto di non aver mai conosciuto prima di quel momento l'onorevole Carmine De Martino. Ma, onorevoli colleghi, è talmente inverosimile, incredibile questa asserzione che è quasi inutile volercisi soffermare per dimostrarne il nessun fondamento.

Mi perdoni, senatore Trabucchi: ella è qui con noi a giusto titolo e possiamo quindi anche reciprocamente conversare con tutto il rispetto. Ma come? Trattandosi di due parlamentari che da quindici anni seggono nello stesso Parlamento, di due persone che sono state ambedue già membri di governo, di due personalità che appartengono allo stesso partito, non come iscritti di base, ma come esponenti delle sfere dirigenti, è possibile credere che il senatore Trabucchi non conoscesse l'onorevole Carmine De Martino?

D'altra parte al Ministero delle finanze (a volte avviene che un ministro, quando viene sollecitato di un'udienza da parte di un parlamentare, si informi genericamente nel suo *entourage* per sapere chi sia, che cosa possa volere, se vi siano precedenti che occorra richiamare) non mancavano certamente funzionari che nel 1961 ricordassero ancora quella tale inchiesta del 1945, della quale ora ho fatto cenno.

Il senatore Pecoraro, che era allora sottosegretario al Ministero delle finanze ed è stato un protagonista secondario, marginale di questa vicenda, non è caduto in questa banale situazione di incredibilità. Infatti, il senatore Pecoraro dice dell'onorevole De Martino: « Io sono stato deputato con lui per dieci anni e quindi avevo con lui cordialità di rapporti, così come del resto sono in buoni rapporti

con tutti ». Onorevoli colleghi, quei rapporti di cordialità che tutti abbiamo fra noi, proprio perché, se non tutti i giorni, certo molti giorni nel corso dell'anno ci incontriamo, ci ritroviamo, ci salutiamo; non ricordiamo forse ciascuno il viso di tutti, ma in fondo non ci sentiamo estranei gli uni agli altri.

Ma il ministro Trabucchi non conosceva, invece, l'onorevole Carmine De Martino; e quindi non poteva neanche lontanamente supporre il motivo per il quale il colloquio sollecitato era stato richiesto. D'altronde, onorevoli colleghi, neppure possiamo in questo momento ricostruire il colloquio che avvenne nell'ufficio del ministro fra il ministro delle finanze e l'onorevole Carmine De Martino. L'onorevole Carmine De Martino è scomparso; e il senatore Trabucchi, o non ama parlare, oppure non ama ricordarsi di queste cose. Mi riferisco sia a quel colloquio (il primo, egli dice), sia a tutti gli ulteriori momenti di questa faccenda che è andata avanti per circa un paio di anni.

Il senatore Pecoraro, che ebbe anch'egli il suo bravo incontro, dopo il suo ministro, con l'onorevole Carmine De Martino, tuttavia ci aiuta un pochino a risolvere il problema di quale sia stato l'argomento trattato in quel primo colloquio riconosciuto, avvenuto tra il ministro ed il deputato; perché alla Commissione inquirente il senatore Pecoraro ha dichiarato: « Indubbiamente l'onorevole De Martino aveva un problema che riguardava la propria impresa o le proprie imprese, però sottolineava i problemi di carattere sociale, i problemi delle maestranze qualificate ».

E per aiutarci ancora di più a capire, ecco la deposizione del signor Renato De Martino, figlio del defunto deputato, dinanzi alla Commissione. Ecco come egli si è espresso: « L'avvento della peronospora ha determinato per la società una situazione di particolare disagio che probabilmente ne avrebbe provocato il fallimento ». Faccio la tara a questa ultima affermazione, perché sono troppo note le immense ricchezze della dinastia De Martino; e mi viene da ridere di fronte a questi piagnistei! Ma è proprio dei grandi, onorevoli colleghi, dei grandi del denaro il morboso attaccamento ai loro averi, l'insaziabile voracità per ottenerne altri, l'avara, intransigente difesa dei loro beni!

E così Renato De Martino ancora ripete al sottosegretario Pecoraro: « La società » (la sua società, non la nostra società italiana) « è stata colta di sorpresa dal flagello... Nel 1961, quando comparve la peronospora, si

prevedeva il fallimento della società ». Ancora oggi, a quattro anni di distanza, questo signore afferma dinanzi alla Commissione inquirente che questo era il suo affanno di quell'epoca, l'affanno anche del suo genitore; e qui evidentemente dobbiamo ritrovare il motivo del colloquio sollecitato presso il ministro e dal ministro accordato. È certo che l'onorevole Carmine De Martino è andato dal ministro delle finanze senatore Trabucchi per questo: per evitare la iattura, per salvare dal temuto fallimento la sua impresa: concretamente, per essere aiutato. Questo è il termine che bisogna assolutamente adoperare, ed è la sola ipotesi fondata, seria ed accettabile da fare su quell'avvenimento.

È vero, dimenticavo una cosa; e correggo subito la mia dimenticanza. Secondo il senatore Pecoraro, allora sottosegretario al Ministero delle finanze, l'onorevole Carmine De Martino sottolineava anche problemi di carattere sociale: voleva evitare la dispersione dei suoi quadri tecnici. Il che però, in definitiva, rappresentava null'altro che un nuovo aspetto dei suoi interessi particolari e privati. Ma ritornerò fra poco su questa questione dei quadri tecnici, con i quali anche il ministro senatore Trabucchi purtroppo si è baloccato, ma con i quali io penso non dovremo assolutamente trastullarci noi.

Il colloquio si tiene fra il ministro e l'imprenditore; e resta misterioso, ma non troppo, riservato, ma non ermetico, segreto, ma proprio per questo eloquente; e si conclude nel modo ben conosciuto: l'imprenditore, socio di partito del ministro (adopero il termine « socio » perché, mi pare, è quello che viene normalmente adoperato nel partito al quale appartiene il senatore Trabucchi), convince il ministro al cento per cento sul progetto che gli è stato presentato; poi l'onorevole Carmine De Martino scompare dalla scena: ormai non ha più nulla da dire e nulla da fare, per lui parla ed agisce il ministro delle finanze.

In qual modo il ministro parli ed agisca ce lo espone ampiamente non tanto la relazione della Commissione inquirente (a questo proposito non certamente arricchita dall'aggiunta verbale che abbiamo udito all'inizio di questa nostra seduta), quanto piuttosto i volumi delle deposizioni ed il nutrito rapporto del nucleo centrale di polizia tributaria della guardia di finanza. Il ministro ha trattenuto uno schema che gli è stato lasciato dall'onorevole Carmine De Martino ed il cui contenuto è a tutti noto perché riportato anche nel testo della relazione che ci è

stata distribuita. In quello schema è articolato un nuovo originale sistema produttivo-commerciale per il quale un tabacco prodotto all'estero diviene, non dico per miracolo, ma automaticamente, tabacco italiano, acquista la nazionalità del nostro paese, perde la cittadinanza originaria e acquista la cittadinanza italiana, e in conseguenza di questa piccola gherminella gode di tutte le principali agevolazioni e favori che lo Stato italiano per motivi politici — è detto e ridetto, scritto e riscritto nei volumi della Commissione inquirente — riserva ai tabacchi italiani. Tutto questo, però, soltanto a favore di certe società che sono comprese nell'ambito della proprietà dell'onorevole Carmine De Martino.

Ora, questo sistema curioso, originale, senza precedenti, e che voglio augurarmi non abbia mai susseguenti, è molto piaciuto al ministro delle finanze dell'epoca; o, almeno, il ministro si è comportato come se questo schema gli fosse molto piaciuto. Anzi, che gli sia piaciuto lo dice lui stesso, e lo leggiamo nell'unico documento disponibile in materia, la nota n. 227 gabinetto del 10 gennaio 1962, indirizzata alla direzione generale dei monopoli di Stato e per conoscenza alle quattro società del gruppo Carmine De Martino. Ivi si legge che la proposta è piaciuta al ministro, il quale l'ha gradita perché: 1) permette di sopperire alle esigenze dei monopoli in relazione alla diminuita produzione di tabacco indigeno; 2) permette una sperimentazione su vasta scala della fornitura di cui è oggetto la richiesta; 3) permette di utilizzare nella migliore maniera parte del personale tecnico alle dipendenze delle società anzidette; 4) infine — questa è una specie di coda — al ministro la proposta piace perché nessuna speciale agevolazione è stata chiesta dalle società del gruppo dell'onorevole Carmine De Martino.

Consideriamo brevemente questi motivi di compiacimento, di soddisfazione, di gradimento che hanno spinto l'onorevole ministro delle finanze ad accettare subito, nella propria interiore determinazione — salvo poi trovare modi per imporla agli altri — la proposta che gli è stata fatta dall'industriale e imprenditore onorevole Carmine De Martino. Vediamoli subito e liberiamocene.

Quanto alle esigenze del monopolio in relazione alla diminuita produzione di tabacco indigeno, ebbene — l'ho già accennato e mi ci soffermerò ancora soltanto un attimo — queste esigenze avrebbero potuto essere larghissimamente soddisfatte ricorrendo al mercato internazionale con acquisti diretti, se-

condo l'uso e la consuetudine del monopolio, come avvenne anche in seguito nel corso del 1962, mediante quell'ufficio speciale che è per l'appunto a tale scopo organizzato nel quadro generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli. Vi era poi — anche questo l'ho già detto — la presenza in Italia presso i produttori (non parlo delle riserve per due anni obbligatorie per il monopolio) di grandi scorte di tabacco. È già stato richiamato — ma troppo superficialmente, onorevole relatore — che nel 1962 — l'anno della peronospora, l'anno tragico, terribile, pauroso, infernale, del quale ella ci ha fatto una rappresentazione veramente orripilante — la stessa S.A.I.M., la più importante delle società di proprietà dell'onorevole Carmine De Martino, questa società che è andata a chiedere aiuto all'onorevole ministro per essere salvata dal fallimento, ha esportato 25 mila quintali di tabacco dall'Italia: « esportato »; mentre in base a quella lettera-contratto ne importava nello stesso anno soltanto 23 mila! Il che significa che i suoi margini di disponibilità avrebbero potuto largamente servire al monopolio, senza costruire questo macchinoso sistema che a un certo momento — ed era inevitabile — è veramente in maniera miseranda caduto.

Circa la « sperimentazione », quella larga sperimentazione che per l'onorevole ministro rappresentava, davvero, finalmente una possibilità aperta nella rigida struttura del monopolio, ebbene, io devo dire che non riesco a capire la frase né il concetto. Si trattava di sperimentare che cosa? Forse di sperimentare la coltivazione del tabacco nel Messico, come in un paese nuovo dove si va allo scopo di darlo a coltura, di immettervi un prodotto che in precedenza non vi era? Ma il Messico è da tanto tempo produttore ed esportatore di tabacco! Forse di sperimentare la importazione in Italia dei tabacchi? Ma è cosa di sempre, perché il monopolio ogni anno importa in Italia grandissime quantità di tabacco! Forse di sperimentare un nuovo sistema di perizia, un nuovo sistema di tariffe? Ma se nella lettera-contratto si stabilisce che anche nei confronti di quel quantitativo di tabacco messicano, che l'onorevole Carmine De Martino sotto quattro etichette diverse avrebbe potuto e dovuto importare in Italia, si sarebbe applicato proprio il sistema tradizionale (al quale non si poteva sfuggire) della perizia, dello stabilimento delle tariffe per il tabacco del nostro paese!

Io non ho ancora capito (forse è manifestazione della mia ignoranza, forse della mia

impreparazione tecnica, che credo stia sul piano della sua, senatore Trabucchi, mi perdoni) non ho ancora capito, senatore Trabucchi, che cosa fosse questa larga sperimentazione che è stata l'argomento principale con il quale ella, quanto meno in una nota scritta, ha voluto spiegare di fronte ai suoi subordinati il motivo della sua decisione.

In quanto poi alla utilizzazione del personale tecnico, la nota certamente ci commuove, ha un suo contenuto sociale al quale non possiamo restare indifferenti. Ma ascoltiamo che cosa ha detto il figlio dell'onorevole Carmine De Martino, oggi dirigente titolare di questo imponente complesso industriale, dinanzi alla Commissione inquirente: « I quadri della società S.A.I.M. che io rappresento sono costituiti da circa 60 lavoratori fissi e circa 1.000 stagionali... Quando si parlò di salvare i quadri tecnici, si intendeva consentire alla società di continuare a mantenere questi quadri ».

Dunque 60 più 1.000: cioè 1.060.

Quanti ne sono andati nel Messico? Secondo le testimonianze giurate, riportate nei grossi volumi delle testimonianze, ne sono andati 8 (dico 8) su 1.060. Ecco il grande salvataggio dei quadri tecnici che l'onorevole ministro Trabucchi richiama specificatamente nella sua nota per spiegare il perché, superando tutti gli ostacoli e tutte le opposizioni, ha deciso che si facesse quello che l'onorevole Carmine De Martino aveva richiesto!

E badate che la guardia di finanza (davvero pignola) precisa che in realtà di quegli otto elementi uno è restato nel Messico pochi giorni, per cui si riduce a sette il numero dei tecnici cui con questa imponente e macchinosa combinazione si è riusciti ad assicurare una continuità di lavoro.

Infine, l'ultimo argomento: le non richieste speciali agevolazioni. Onorevoli colleghi, perdonatemi se dentro di me amaramente sorrido. Sì, all'atto del contratto, che era di per sé tutta una scandalosa e illegittima agevolazione, decisa e disposta dal ministro a favore dell'onorevole Carmine De Martino, non vi era alcuna aggiunta particolare; ma poi vennero le agevolazioni speciali, al di fuori di quanto stabilito in quella lettera-contratto; le « superagevolazioni », potremmo quindi dire, disposte-imposte dal ministro nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Quali sono? Sono già state ricordate; ma penso che sia bene che io le riesponga una per una, in modo che sia possibile vedere ciò che esse hanno significato nel loro com-

plesso: 1) l'autorizzazione a sostituire il tabacco meno pregiato al tabacco più pregiato previsto dal contratto; 2) l'applicazione della tariffa 1961 al tabacco consegnato nell'agosto 1962; 3) la fornitura in una sola soluzione della quota di compensazione che nel contratto era previsto sarebbe stata assegnata alle società dell'onorevole Carmine De Martino in cinque successive soluzioni; 4) la registrazione a tassa fissa del contratto, che per la occasione si disse essere soltanto un annesso alla concessione precedentemente data (la guardia di finanza calcola che in questa maniera all'onorevole Carmine De Martino sono stati regalati circa 45 milioni); 5) il pagamento dei diritti di dogana anticipati dal monopolio per la seconda annata (quella 1963-1964) che vennero poi, naturalmente, restituiti dall'onorevole Carmine De Martino, ma senza gli interessi d'obbligo che dovevano essere pagati da colui il quale aveva usufruito dell'anticipo del monopolio; quegli stessi interessi che il piccolo produttore, il contadino, il colono, il mezzadro che produce tabacco deve pagare sull'anticipo che il monopolio gli corrisponde nel momento in cui egli è assolutamente premuto dalla necessità.

Onorevoli colleghi, quella frase contenuta nella nota firmata dall'onorevole ministro Trabucchi « considerato che nessuna speciale agevolazione è stata richiesta dalle società » mi pare rappresenti veramente un inganno, anche se il senatore Trabucchi, quando l'ha scritta, veramente pensava che di queste speciali agevolazioni non ne avrebbe mai concesse: perché poi, invece, ecco che già dopo i primi mesi il ministro cominciò a concedere all'onorevole Carmine De Martino tutto ciò che questi gli richiedeva.

Bisogna sottolineare, lasciando da parte le piccole discussioni attorno al modo, al quando, al come (è stata una lettera, una telefonata, una comunicazione del capo di gabinetto, una disposizione impartita al direttore generale del monopolio?) che in realtà è stato sempre il senatore Trabucchi che ha seguito questa pratica, ne ha controllato l'applicazione e ha disposto tutte le agevolazioni perché la concessione, già tanto curiosa e strana, potesse maggiormente corrispondere agli interessi privati dell'onorevole Carmine De Martino.

Ma qui voglio riprendere l'esposizione cronologica (non è il caso di parlare, come nemmeno l'onorevole Bozzi ha fatto, di esposizione storica) di questi eventi. Il ministro, dunque, fa proprio il progetto De Martino; ma purtroppo non può senz'altro renderlo

esecutivo con un *ukase*, anche se forse, secondo il ritratto che ce ne ha fatto l'onorevole Bozzi, il senatore Trabucchi un pochino la mentalità autoritaria, in questo senso, la possiede. Ma vi sono uffici, funzionari, vi è l'amministrazione autonoma dei monopoli, purtroppo vi sono anche le leggi... Ed allora il ministro Trabucchi deve naturalmente tracciarsi una strada e percorrerla, per arrivare a tradurre nella realtà ciò che ormai ha deciso di fare.

Il ministro si rivolge innanzitutto al direttore generale dei monopoli, il signor Cova, il quale resta letteralmente esterrefatto (leggete, onorevoli colleghi, i documenti riportati nelle mille pagine raccolte dalla Commissione inquirente), per la temerarietà della proposta e risponde seccamente al ministro che allo stato della legislazione le istanze delle società De Martino sono assolutamente inaccoglibili.

Sono state sollevate obiezioni, sono state formulate anche critiche sul comportamento del signor Cova. Si sostiene che egli avrebbe dovuto, se avesse voluto opporsi a questa convenzione, agire in maniera più risoluta, contestando al ministro la responsabilità di attuare quel progetto. Ora il signor Cova dinanzi alla Commissione inquirente si è limitato a ricordare che il testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, all'articolo 17 così si esprime: « L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di dargli esecuzione ». Ed è quello che è accaduto, onorevoli colleghi. Il signor Cova ha contestato la legittimità dell'iniziativa che il ministro si apprestava a prendere e allora, con la sua nota già citata del 10 gennaio 1962, l'onorevole ministro ha dato l'ordine e il signor Cova lo ha eseguito. Noterò che lo ha eseguito, stando a quello che ho letto nella voluminosa documentazione raccolta dalla Commissione, facendo ostruzionismo all'esecuzione; ma purtroppo facendo questo ostruzionismo non è riuscito ad altro che a creare un nuovo vantaggio per l'onorevole Carmine De Martino. Il suo ostruzionismo infatti si è particolarmente manifestato nel non dare alcuna pubblicità alla decisione che era stata presa, cosicché nessun altro imprenditore si è trovato in condizioni di poterne approfittare entro il termine fissato al 30 giugno 1962; e direi che

a pascolare su quei prati non è rimasto che l'onorevole Carmine De Martino.

Ma vi era ancora un altro ostacolo, ben più difficile da affrontare e da superare che quello rappresentato dal direttore generale dei monopoli. Vi era il consiglio di amministrazione, costituito secondo il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, il quale ne determina le attribuzioni elencando le materie sulle quali deve essere sentito perché esso esprima il suo parere.

È vero che il ministro aveva già deciso che il contratto si facesse a trattativa privata, e pertanto qualcuno pensò che forse si poteva in tal modo eludere la necessità di sottoporlo al consiglio. Ma al contrario vi è da osservare che le disposizioni combinate dell'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 24440, sulla contabilità dello Stato, dell'articolo 3 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, sull'ordinamento dell'amministrazione autonoma dei monopoli, e degli articoli 5 e 10 del già citato regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle attribuzioni dell'amministrazione dei monopoli e del consiglio prescrivono anche troppo chiaramente che, non soltanto quando si stipulino contratti ad asta pubblica, od a licitazione privata, non anche, ed a maggior ragione, quando lo si faccia a trattativa privata, occorre chiedere, in generale, il parere del Consiglio di Stato, e per l'amministrazione dei monopoli, in sostituzione di quel parere, il parere del consiglio di amministrazione.

Allora per superare questo ostacolo, che certamente appariva non lieve all'onorevole ministro, ecco la commedia, squallida, umiliante della seduta del consiglio di amministrazione dei monopoli del 15 dicembre 1961. Leggete quelle pagine che stanno di fronte all'onorevole relatore. Da esse appare come tutti coloro che hanno partecipato a quella riunione ancora oggi avvertono un mal represso sentimento di sdegno per quanto ad essi fu imposto e per il modo con il quale vennero privati dell'esercizio del loro diritto.

Intanto all'ordine del giorno di quella riunione non era iscritto l'argomento, ma al fondo: « Varie ed eventuali ». Questo contratto, che avrebbe impegnato l'erario dello Stato per miliardi e miliardi, venne buttato fuori così, quasi incidentalmente, alla fine della seduta, quando tutti già stavano alzandosi. Ma signori! Vi sono le « Varie ed eventuali »; vi è la richiesta dell'onorevole Carmine De Martino, e vi è il ministro il quale desidera che voi ne siate a conoscenza e in qualche modo vi pronunziate.

Presiedeva la seduta l'onorevole sottosegretario Pecoraro. Me lo permetta, senatore Pecoraro, se è presente mi perdoni: che pietosa figura ella ha fatto dinanzi alla Commissione inquirente! Io leggevo la sua deposizione e mi chiedevo come ella abbia potuto, di fronte a venti colleghi, così negare se stesso, e così cercare (è l'unico titolo di benemeranza) di coprire o salvare in parte il ministro dalle sue responsabilità, annacquando tutto, diluendo tutto, finendo per dire niente, ma in definitiva facendo capire tutto. E cioè facendo capire che il consiglio di amministrazione fu colpito da un grande stupore, allibì veramente di fronte alla comunicazione che il sottosegretario Pecoraro — che in quel momento presiedeva — ebbe a fargli. Non vi era una relazione scritta, non vi era alcun documento: si chiedeva così che queste persone dabbene si pronunciassero, stando alla parola dell'onorevole sottosegretario e magari alla informazione di qualche funzionario presente. Ripeto, si trattava di un impegno di miliardi, di una cosa nuova, fuori di ogni norma di legge, contro le norme di leggi esistenti.

Naturalmente questo della mancanza di ogni disposizione di legge al riguardo fu il punto su cui si appuntò l'intera attenzione del consiglio di amministrazione e in base al quale se ne manifestò l'opposizione unanime.

Permettete che vi faccia qualche citazione: le ho ricavate dal volume delle testimonianze giurate rese di fronte alla Commissione inquirente.

Il signor Angeloni, direttore generale dei monopoli, dice: « Sulla legittimità della cosa io personalmente non ero d'accordo ». Il signor Gualdi, direttore centrale per i servizi dei sali e del chinino: « Il verbale dice che noi fummo perplessi. Noi fummo di parere nettamente contrario... Noi fummo negativi per principio su tutta la linea ». Il signor Milano, direttore centrale per i servizi degli affari generali del personale: « Fu rilevato soltanto che la concessione era in contrasto con la legge, in quanto era illegittima ». Il signor Picini, vicedirettore generale amministrativo: « Il consiglio... considerò illegittima la concessione, perché non autorizzata dalle disposizioni di legge ». Il signor Pierro, rappresentante del personale: « Sostanzialmente fummo tutti in disaccordo ». Il signor Sinisi, direttore centrale per i servizi amministrativi e contabili: « Ci soffermammo quasi tutti sulla parte giuridica che ci sembrò in contrasto con le norme vigenti ». Il signor Cova, direttore generale (è forse superfluo

che lo citi, ma lo faccio): « Consideravo il contratto illegittimo ». Il signor Albertario, che rappresentava nel consiglio d'amministrazione dei monopoli il Ministero dell'agricoltura: « La prima reazione negativa è stata geneale ». Il signor Inglese, avvocato dello Stato: « Io ho visto che nel verbale del consiglio di amministrazione c'è l'annotazione che noi avremmo fatto delle obiezioni, che avremmo manifestato delle perplessità in ordine ad alcune cause contrattuali. Questo non mi sembra esatto... quel che c'è di vero e di preciso è che noi manifestammo il nostro dissenso sulla sostanza dell'affare, sulla legittimità ». Ed aggiunge altrove: « L'impressione era che si volesse favorire un gruppo unico di concessionari ».

Infine, voglio citare ancora un altro rappresentante del personale, il signor Palamara, il quale afferma dinanzi alla Commissione inquirente: « Personalmente ricordo quello che dissi a proposito della questione...: 1) l'opinione che il provvedimento sarebbe stato illegittimo...; 2) io non credevo che i concessionari si sarebbero recati effettivamente nel Messico per coltivare il tabacco » (facile profeta!); « 3) ...pensavo che i concessionari avrebbero dovuto essere al nostro fianco per superare queste difficoltà, mentre coltivando il tabacco in Messico, dove i salari sono più bassi, sarebbero stati allettati da guadagni più alti e quindi tentati di trascurare la coltivazione in Italia ».

Questa è stata la riunione del consiglio d'amministrazione, e mi pare che sia stato un coro unanime di ripulse e di condanne. Il fatto è che tutti questi valentuomini hanno sprecato il loro tempo, il loro intelletto e la loro coscienza, perché ad un certo momento si è alzato l'onorevole Pecoraro, sottosegretario di Stato per le finanze e presidente di quella riunione, e ha dichiarato che il giudizio di legittimità il ministro lo avocava a sé, così come il giudizio economico-sociale.

Onorevoli colleghi, io mi inchino dinanzi al senatore Trabucchi, certamente maestro di diritto. Ma che egli poi si arroghi il compito o l'esclusivo diritto di decidere in punto di problemi economici e sociali, proprio non riesco a spiegarmelo. Sebbene — il senatore Trabucchi se ne ricorderà — proprio in quel tempo avesse incluso nel consiglio d'amministrazione certa persona amica venuta da Verona, la quale si interessava di rapporti sociali, e che fu immediatamente da lui immessa in quel consesso. E il pover'uomo dichiarava poi (vedi il volume delle testimonianze giurate): « Non sapevo cosa dire, per-

ché non ne capivo proprio niente! ». (*Commenti all'estrema sinistra*).

Il consiglio d'amministrazione è stato investito, per bontà del ministro, degli aspetti tecnici e finanziari del problema; ma, come è già stato ricordato, esso non pronunciò alcun parere. I pareri, per quanto io sappia nella mia ignoranza, devono essere redatti per iscritto, devono osservare certe particolari forme, devono essere trasmessi a chi di dovere. Il consiglio d'amministrazione, in quella sua seduta, non fece niente di simile: in realtà, il consiglio d'amministrazione fu allora spogliato dall'onorevole ministro arbitrariamente, rozzaamente, autoritariamente, delle sue prerogative e dei suoi poteri.

Ma l'onorevole Pecoraro ebbe a dire in consiglio altro, oltre a ciò che ho già ricordato: e precisamente che il ministro avrebbe presa la sua decisione in base agli elementi che gli sarebbero stati forniti al riguardo dai suoi esperti in materia giuridica.

Vogliamo, onorevoli colleghi, fare conoscenza con gli esperti in materia giuridica ai quali si è rimesso il senatore Trabucchi, il quale giustamente intanto considerava se stesso come il primo dei suoi consulenti in questa materia? E che sia in realtà un valente giurista lo prova anche l'intervista che egli ha rilasciato giorni or sono all'*Espresso*, nella quale riconosce quanto meno di essere andato al di là della legge, anche se non (e in ciò egli si illude) contro la legge.

Ma guardiamoli, i consulenti giuridici del senatore Trabucchi in questa particolare contingenza. Primo: il suo capo di gabinetto, dottor Osvaldo Tozzi.

Onorevoli colleghi, ho detto che volevo parlare senza ipocrisia e in generale ho detto anche che qui non dovremmo parlare con ipocrisia. Ebbene, non esito a dire che il signor Osvaldo Tozzi è un piccolo petulante, a giudicarlo dal modo in cui ha parlato. Egli non fa parte del Parlamento, onorevoli colleghi: semmai, si rifarà nei modi che la legge gli consente. La deposizione da lui resa dinanzi alla Commissione inquirente...

PRESIDENTE. Ella si riferisce agli atti, evidentemente.

TERRACINI. Evidentemente. Leggo e cito. Ad esempio, il presidente della Commissione inquirente chiede: « Nel momento in cui lei con il ministro discuteva della giuridicità della cosa, avete pensato di dover ascoltare il direttore generale addetto alle importazioni ed esportazioni di tabacco? ». Risposta: « Non vi pensammo affatto perché una volta che avevamo ottenuto quel parere

del consiglio di amministrazione sulle modalità atte a garantire lo Stato da ogni eventuale perdita» (onorevoli colleghi, è chiaro che si è impedito al consiglio di amministrazione di dare il suo parere) « e una volta che era stata deliberata la questione giuridica tra il ministro che, come loro sanno, è un avvocato e il capo di gabinetto che, sia pure immeritadamente, è un consigliere di Stato » (forse il dottor Tozzi non sa ancora che il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità completa di quel contratto che egli aveva invece detto al suo ministro fosse pienamente legittimo), « la cosa apparve superflua... », ecc.

Benissimo! Ora vi è da credere che questo signore abbia comunque attentamente studiato la questione giuridica. Lo credete? Mi dispiace di dover smentire la vostra fiducia. Fascicolo II, pagina 32, dei verbali della Commissione inquirente: a domanda del presidente, il teste Tozzi, risponde: « Prima è stata deliberata la questione di legittimità; dopo questa deliberazione... si studiò la questione, la quale tuttavia non fu posta come una questione da meritare lunghi studi in quel momento. Io scorsi più o meno tutti i testi a disposizione e ritenni, a lume di naso, che era una cosa che si poteva fare ». (*Ilarità all'estrema sinistra*).

Onorevoli colleghi, è scritto, nero su bianco, è giurato, è stato depositato in Parlamento. Perché dicevo che questo signore quanto meno è un poco petulante? Questo signore che « a lume di naso » esprime un giudizio dal quale dipendono poi tutte le cose delle quali il Parlamento in seduta comune in questi giorni è obbligato ad interessarsi? Se erano questi gli esperti che il ministro Trabucchi aveva a disposizione, c'è veramente da restare senza parole.

Ma lasciamo il signor Tozzi, consigliere di Stato, il dottor Tozzi, non avvocato, e passiamo ad un capitolo più serio: quello intitolato al parere *pro veritate* dell'onorevole professore Resta. Per il gusto mio, onorevoli colleghi, ci sono troppi onorevoli in questa storia, che non è così chiara e così piacevole. Anche l'onorevole professore Resta viene in questo momento chiamato in gioco.

Ora, che l'onorevole professore Resta esista è dia pareri è una cosa certa. Lo attesta lo stato civile, dal quale risulta che è ancora vivo, e lo attesta il suo stato professionale; che egli abbia dato un parere sulla questione De Martino, un parere giuridico, è altrettanto certo. Infatti, in una lettera del dottor Dini, amministratore della società De

Martino, indirizzata al signor Renato De Martino si legge: « Non ho sottomano la copia del parere che il compianto onorevole richiese al professor Resta ». E, d'altra parte, lo stesso Renato De Martino ammette dinanzi alla Commissione inquirente di averlo letto, questo parere, ma non sa più dove, non sa più quando. E, naturalmente, non ne ricorda assolutamente più il contenuto. E, naturalmente, anche il ministro senatore Trabucchi si è dimenticato completamente di questo parere dell'onorevole professor Resta.

Ma, purtroppo, il colonnello Oliva della guardia di finanza ha affermato sotto giuramento dinanzi alla Commissione inquirente: « Da una lettera dell'amministratore della S.A.I.M., dottor Dini, e da una domanda presentata alla direzione generale dei monopoli risulta che il parere del professor Resta fu dato al senatore Trabucchi ». Cioè, l'onorevole Carmine De Martino, prima di presentare la sua temeraria domanda al ministro delle finanze, ha chiesto all'onorevole professor Resta un parere. Lo ebbe e lo passò al ministro. L'onorevole professore Resta si affianca quindi, a buon diritto, al dottor Tozzi, consigliere di Stato, fra gli esperti giuridici dell'epoca del ministro onorevole Trabucchi. C'è, però, una differenza fra il dottor Tozzi e l'onorevole professore Resta: che il dottor Tozzi, « a lume di naso », per svago, dava i suoi pareri, ma l'onorevole professore Resta se li faceva pagare, onorevoli colleghi.

Risulta - ed è scritto dal colonnello Oliva e mi pare riconfermato nella sua deposizione giurata dinanzi alla Commissione inquirente - risulta che, per il suo parere, l'onorevole professore Resta ebbe o 1 milione e 900 mila lire oppure - e il colonnello Oliva propende per questa ipotesi, perché ha trovato la doppia annotazione nel materiale di contabilità sequestrato - addirittura 3 milioni e 700 mila lire. Abbiamo, dunque, un consulente giuridico del quale si avvale il ministro in merito all'affare proposto da Carmine De Martino; ma questo consulente giuridico, onorevoli colleghi, è pagato dall'onorevole Carmine De Martino. (*Commenti*).

A questo punto non so se possa trovare collocazione un altro particolare comunque interessante di tutta questa faccenda. Ma credo di sì. Si riferisce al fantomatico schema cosiddetto di autodifesa del ministro - l'onorevole Restivo, in sede di interrogatorio del dottor Renato De Martino dinanzi alla Commissione inquirente, lo definisce « una memoria difensiva in bozza, intestata al mini-